



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale riguardante il trasporto professionale di persone con servizio taxi

(del 12 febbraio 2001)

Il Municipio di Morbio Inferiore, al fine di regolamentare l'offerta di trasporti professionali di persone tramite servizio taxi con sede di servizio nel Comune, richiamato l'articolo 87 della legge organica comunale,

d e c r e t a

Autorizzazione **Art. 1** ¹Il municipio può autorizzare lo svolgimento, sul territorio giurisdizionale del comune di Morbio Inferiore, di un servizio pubblico con autovetture taxi offerto da privati.

²Il municipio stabilisce il numero massimo delle concessioni.

³Il municipio può autorizzare lo stazionamento di questi automezzi su area pubblica.

Concessione **Art. 2** ¹Chiunque intenda istituire un servizio taxi con sede a Morbio Inferiore, deve richiedere la relativa concessione al municipio.

²La concessione è valida fino al 31 dicembre successivo. La richiesta di rinnovo deve essere presentata annualmente entro il 15 dicembre.

³La concessione è rilasciata al proprietario della vettura e non è trasferibile ad altri conducenti o veicoli.

Rilascio della concessione **Art. 3** Il richiedente deve inoltrare la domanda per iscritto, nella stessa dovrà comprovare di possedere i requisiti seguenti:

- a) avere 20 anni compiuti e godere dei diritti civili;
- b) essere in possesso di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile con copertura illimitata;
- c) avere guidato almeno due anni senza essere incorso in gravi infrazioni o incidenti della circolazione che hanno richiesto l'intervento dell'autorità amministrativa o penale.

Certificati **Art. 4** Le domande dovranno essere corredate dai seguenti certificati:

- a) licenza di condurre categoria D1 ;
- b) certificato medico comprovante l'idoneità all'esercizio della professione;
- c) certificato di buona condotta;
- d) estratto del casellario giudiziale.

Tassa annua e
deposito
cauzionale

Art. 5 ¹In caso di stazionamento su un'area privata la tassa di concessione ammonta a Fr. 200.-- annui.

²In caso di stazionamento su area pubblica la tassa di concessione ammonta a Fr. 700.-- annui.

³Al concessionario è richiesto il versamento di una cauzione dell'importo corrispondente alla tassa di concessione di un anno.

⁴La cauzione sarà restituita alla cessazione dell'attività.

Assunzione di
personale

Art. 6 ¹I concessionari sono autorizzati ad assumere personale qualificato.

²L'assunzione deve essere approvata dal municipio, che rilascerà agli interessati una concessione di "conducente taxi"; essa avrà la medesima validità della concessione principale.

³La concessione potrà essere rilasciata solamente ai candidati che adempiono le condizioni previste dagli articoli 3 e 4.

⁴Il rinnovo annuale della concessione deve avvenire entro il 15 dicembre.

⁵La remunerazione deve avvenire secondo il contratto collettivo degli autotrasporti.

⁶I concessionari sono responsabili per eventuali trasgressioni alle presenti norme da parte dei loro dipendenti.

Ritiro della
concessione

Art. 7 ¹Il conducente in servizio deve portare seco la concessione e presentarla agli organi di polizia che ne facessero richiesta.

²La concessione deve essere ritornata alla cancelleria comunale nei seguenti casi:

- a) sequestro del veicolo;
- b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a due mesi;
- c) mancato rinnovo della concessione da parte del municipio;
- d) mancato rinnovo per cessazione dell'attività;
- e) grave incidente colposo.

Tassametro,
odocronografo e
libretto di
lavoro

Art. 8 ¹Le vetture adibite al servizio pubblico devono essere munite dei seguenti apparecchi:

- a) tassametro;
- b) odocronografo;

²I concessionari e i loro dipendenti dovranno essere in possesso di un libretto di lavoro costantemente aggiornato.

³Tale libretto dovrà essere presentato agli organi di polizia che ne facessero richiesta.

⁴Il tassametro dovrà essere posto all'interno dell'abitacolo in modo da essere ben visibile; di notte dovrà essere illuminato.

Stato del
veicolo,
collaudo e
citazione

Art. 9 ¹I veicoli possono essere ammessi al servizio taxi solo se conformi alle norme vigenti in materia (OCE, ordinanza federale concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali).

²Essi devono avere quattro portiere e devono essere muniti di un indicatore "TAXI" illuminabile, da applicare sul tetto. L'insegna dovrà essere accesa allorquando il taxi è libero.

³Devono inoltre fornire tutte le garanzie di sicurezza ed essere tenuti costantemente puliti.

⁴Annualmente dovranno sottostare a collaudo, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

⁵I veicoli che per il loro stato di manutenzione dimostrassero gravi difetti saranno citati d'ufficio per un nuovo collaudo.

Divieti

Art. 10 ¹I veicoli non possono sostare al di fuori dei posteggi assegnati.

²Ai conducenti è vietato offrire il loro servizio se non richiesti, così come qualsiasi altra forma di acquisizione.

Tenuta e comportamento dei conducenti

Art. 11 ¹È fatto obbligo, durante il servizio, di vestire correttamente.

²Ai conducenti è vietato fumare durante le corse.

Riposo settimanale e pause di lavoro

Art. 12 Per il riposo settimanale e le pause di servizio fanno stato le vigenti disposizioni legislative (Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore).

Orari di servizio

Art. 13 ¹I concessionari dovranno notificare alla cancelleria gli orari di servizio, come pure le assenze per vacanze, malattia o altri motivi.

²Durante gli orari di servizio notificati nessun conducente potrà rifiutarsi di prestare servizio.

Tariffe

Art. 14 ¹Per la retribuzione delle corse sono fissate le seguenti tariffe massime:

a) tariffa di base: Fr. 4.40;

b) corsa di andata e ritorno con gli stessi clienti, anche fuori giurisdizione comunale, impregiudicato il numero dei passeggeri: Fr. 1.60 /Km;

c) corse in seguito a chiamata telefonica a partire dal luogo di stazionamento: Fr. 1.60 /Km;

d) corsa di semplice andata, anche fuori giurisdizione comunale, impregiudicato il numero dei passeggeri (ritorno vuoto): Fr. 2.80 /Km;

e) corsa eseguita nottetempo, tra le ore 22.00 che le ore 06.00 e giorni festivi riconosciuti, impregiudicato il numero dei passeggeri (ritorno vuoto): Fr. 3.40 /Km;

f) tariffa di attesa : Fr. 34.00 /ora;

g) tariffa locale minima (feriale diurna): Fr. 8.00;

h) tariffa locale minima (festiva e notturna): Fr. 11.00;

i) supplemento per bagaglio a mano eccedente i 10 kg, nonché per sci, carrozzelle, cicli: Fr. 1.-- per oggetto. Massimo Fr. 5.--. Borse, mappe, valigette, ecc., sono esenti da tasse.

²Le tariffe praticate devono essere esposte nell'interno della vettura in luogo visibile.

³Le corse a prezzo concordato sono autorizzate solamente se il prezzo stabilito è inferiore o uguale a quello dell'inserimento del tassametro.

Oggetti dimenticati

Art. 15 ¹Dopo ogni corsa il conducente controlla, in presenza del cliente, che nulla sia stato dimenticato sulla vettura.

²Gli oggetti trovati che non possono essere riconsegnati al legittimo proprietario, devono essere consegnati immediatamente alla cancelleria comunale.

Malattie contagiose

Art. 16 ¹È vietato il trasporto di persone affette da malattie contagiose.

²Per questi trasporti si farà capo ai servizi appositamente attrezzati.

Carico del veicolo	<p>Art. 17 ¹Il conducente non potrà trasportare un numero di persone superiore a quello stabilito dalla licenza di circolazione.</p> <p>²Tre ragazzi dai 7 ai 12 anni contano come due adulti.</p> <p>³Il conducente non deve permettere un sovraccarico del veicolo.</p> <p>⁴Biciclette e carrozzelle non pieghevoli, come pure altri oggetti che per la loro natura sono ingombranti o difficili da sistemare nel bagagliaio o sul tetto della vettura non debbono essere trasportati.</p>
Danni alla vettura	<p>Art. 18 I clienti sono responsabili dei danni causati per loro colpa alla vettura.</p>
Sanzioni disciplinari	<p>Art. 19 Ai contravventori della presente ordinanza saranno applicati i seguenti provvedimenti:</p> <p>a) ammonizione;</p> <p>b) multa sino a Fr. 2'000.00;</p> <p>c) sospensione temporanea dal servizio per un periodo massimo di tre mesi;</p> <p>d) revoca della concessione.</p>
Reclami	<p>Art. 20 Eventuali reclami della clientela sono da formulare al municipio che deciderà inappellabilmente.</p>
Disposizioni finali	<p>Art. 21 ¹Per quanto non contemplato dalla presente ordinanza sono applicabili le norme legali federali e cantonali sulla circolazione stradale.</p> <p>²La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione.</p>

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudio Ceppi

Il Segretario
Giovanni Keller

Pubblicata all'albo comunale dal 14 al 28 febbraio 2001